

## **Dentro «come fuori». Dignità e vivibilità tra carcere e società libera<sup>1</sup>.**

di **Damiano Francesco Pujia**

**Sommario:** 1. Eterni ritorni. – 2. Cultura e lavoro, fuori e dentro il carcere. – 2.1. *Analogie e somiglianze.* – 2.2. *Istruzione e cultura in carcere.* – 2.3. *Lavoro in carcere.* – 3. Identità, diversità e vivibilità. – 4. Prospettive evolutive.

### **1. Eterni ritorni.**

A 50 anni dall'entrata in vigore della legge sull'ordinamento penitenziario si registra con amarezza la necessità ancora attuale di discutere di questioni irrisolte e di sentimenti collettivi indifferenti.

Di fronte al numero galoppante dei suicidi in carcere (31 al 19 maggio 2025<sup>2</sup>) e delle persone detenute (62.445, di cui 1.435 in semilibertà, a fronte di una capacità regolamentare di 51.292 persone<sup>3</sup>) la risposta legislativa sembrerebbe ridursi alla penalizzazione della resistenza anche passiva negli istituti penitenziari (e nelle strutture di trattenimento per i migranti)<sup>4</sup>; a qualche modesta modifica all'iter procedurale di riconoscimento della liberazione anticipata; alla contestuale istituzione di un commissario per l'edilizia penitenziaria<sup>5</sup>.

A ciò si accompagnano le proposte provocatorie di convertire i centri per migranti in Albania in carceri (per la verità non provenienti dalla maggioranza) o i progetti di

---

<sup>1</sup> Testo riveduto e ampliato della relazione tenuta durante il seminario "Biblioteche innovative: un modello che si diffonde", organizzato dal CESP – Centro Studi Scuola Pubblica presso il Salone del Libro di Torino, il 19-05-2025.

<sup>2</sup> Nel corso della revisione della presente relazione il numero è salito a 37, secondo i dati aggiornati al 12 giugno 2025.

<sup>3</sup> Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Giustizia aggiornati al 30 aprile 2025, reperibili all'URL [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST1453634](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1453634). Nel corso della revisione della presente relazione i numeri paiono in leggero aumento, secondo i dati aggiornati al 31 maggio 2025: 62.761 persone detenute, di cui 1.449 in semilibertà, a fronte di una capacità regolamentare di 51.296 persone.

<sup>4</sup> Cfr. artt. 26 e 27 d.l. n. 48-2025. Cfr. *ex plurimis* E. DOLCINI, *Un Paese meno sicuro per effetto del decreto-legge sicurezza*, in *Sist. pen.*, 15-05-2025; A.F. VIGNERI, *Dal D.d.l. al D.l. "Sicurezza". Prove tecniche di autoritarismo punitivo*, in *Giustizia insieme*, 11-04-2025.

<sup>5</sup> Cfr. artt. 4-bis e 5 d.l. n. 92-2024, conv. con modifiche dalla l. n. 112-2024. Cfr. *ex plurimis* L. FORTUNA, *Il decreto-legge "carcere sicuro", n. 92/2024*, in *Questione giustizia*, 3, 2025; M. RUOTOLO, *Riflessioni sui possibili margini di intervento parlamentare in sede di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (decreto carcere). Appunti a prima lettura*, in *Sist. pen.*, 11-07-2024.

costruzione di nuovi “moduli carcerari anti-sovraccollamento” che dovrebbero consentire nel tempo di «aumentare la capacità ricettiva del sistema carcerario di settemila posti»<sup>6</sup>. Si parla di capacità ricettiva, di posti letto; ma non di vita carceraria, di tutela delle relazioni e della dignità delle persone detenute.

Vi sono poi le reazioni sociali e *social* a particolari vicende di cronaca nera volte a revocare in dubbio l'utilità o persino la legittimità dell'esistenza delle misure alternative.

Giovanni Fiandaca ha di recente ricordato le riflessioni di Nietzsche sull'impossibilità di definire il concetto di pena<sup>7</sup> e sull'analogia di quest'ultima con la guerra contro il nemico: «pena come dichiarazione e norma di guerra contro un nemico della pace, della legge, dell'ordine, dell'autorità, che si combatte con i mezzi che la guerra fornisce perché pericoloso per la comunità, come trasgressore del patto su cui fondano i suoi presupposti, come sovversivo, traditore e nemico della pace».

Nietzsche si concentrava anche sulle assonanze fra la pena e la reazione del genitore contro il figlio, ove il primo è mosso dalla «collera per un danno subito» da indennizzarsi «con il dolore di chi lo ha prodotto».

Non siamo più alla fine dell'Ottocento e molto è cambiato – in positivo – nelle logiche di fondo degli ordinamenti giuridici. Eppure quelle matrici arcaiche a volte riemergono, nonostante lo sforzo di convincere e convincersi che il discorso pubblico e sociale sulla pena sia aderente alle indicazioni contenute negli artt. 2, 3, 13 e 27 della Costituzione<sup>8</sup>.

## **2. Cultura e lavoro, fuori e dentro il carcere.**

### **2.1. Analogie e somiglianze.**

Conoscere e comprendere quella sofferenza è fondamentale per ragionare dei problemi concreti e di “tutti i giorni” della vita carceraria.

Di recente è stata denunciata ad esempio la limitazione imposta ai detenuti “giornalisti” – ossia i detenuti che partecipano alle redazioni giornalistiche nate in

---

<sup>6</sup> Così si è espresso l'attuale Ministro della Giustizia in un'intervista rilasciata a *Il Giornale* in data 08-03-2025, reperibile sul sito web del Ministero della Giustizia all'URL [https://www.gnewsonline.it/8-marzo-nordio-reato-di-femminicidio-passaggio-culturale/?doing\\_wp\\_cron=1749448506.9216580390930175781250](https://www.gnewsonline.it/8-marzo-nordio-reato-di-femminicidio-passaggio-culturale/?doing_wp_cron=1749448506.9216580390930175781250).

<sup>7</sup> Cfr. G. FIANDACA, *Punizione*, Bologna, 2024, pp. 32-33, in cui è citato F. NIETZSCHE, *Genealogia della morale. Uno scritto polemico (1887)*, trad. it. Milano, 1984, p. 69.

<sup>8</sup> Sulla necessità di rilanciare il progetto di “rivoluzione culturale” di cui si fa portavoce la Costituzione cfr. – con le scuse per l'ineleganza dell'autocitazione – D.F. PUJIA, *Il carcere fra disagio e indifferenza, occorre rilanciare il progetto culturale dell'articolo 27 Costituzione*, in *NT+ Diritto Sole24Ore*, 27-03-2025. In questo senso anche l'editoriale di Patrizio Gonnella che introduce il XXI Rapporto Antigone denominato “*Senza Respiro*”, ove si fa riferimento alla necessità di «una grande alleanza di tutti coloro che intendano muoversi nel solco dell'articolo 27 della Costituzione» (cfr. URL <https://www.rapportoantigone.it/ventunesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/editoriale/>).

diversi istituti penitenziari – di firmare i propri articoli di giornale<sup>9</sup>. I motivi non sono specificati dall'amministrazione penitenziaria. Le richieste dei volontari e dei responsabili dei progetti rimangono senza risposta. Si tratta di un silenzio assordante che rischia di distruggere un lavoro prezioso che per un verso consente ai detenuti di esprimersi e di sviluppare la propria personalità; per un altro verso di conoscere ciò che avviene fuori e di far conoscere ciò che avviene dentro.

Il riconoscimento dell'impegno della persona detenuta nell'adesione ad un percorso di recupero nell'ambito del trattamento penitenziario passa anche attraverso il riconoscimento del merito. Il diritto al nome e il diritto d'autore devono essere garantiti, perché essi sono alla base della costruzione di un'identità intesa in senso dinamico. Ci si aspetta che la persona ristretta cambi e si riscatti attraverso la detenzione. Non vi può essere cambiamento o riscatto senza rispetto della dignità e della personalità.

Istruzione, progetti culturali e lavoro sono elementi principali del trattamento penitenziario. Essi non possono e non devono però essere sviluppati nell'ottica esclusivamente rieducativa/paternalistica o seguendo la logica del premio: in essa si cela la tendenza a trascurare la necessaria autodeterminazione del soggetto. Ciò non produce alcun beneficio.

Sono criticità che si presentano anche nella società libera. Colpiscono le analogie e le somiglianze fra alcune formazioni sociali: scuola dell'obbligo, ospedali pubblici, carcere. In essi la persona vi si trova per *necessità* (che nasce, ovviamente, per ragioni diverse). L'utente è affidato allo Stato che ha l'obbligo di erogare un servizio essenziale rispettoso dei diritti fondamentali. Le strutture sono però spesso fatiscenti; l'organico è carente e gli operatori incontrano notevoli difficoltà nell'erogazione del servizio.

Con amarezza si riscontra ad esempio lo scarso livello degli edifici scolastici, dal punto di vista estetico e funzionale: muri polverosi, bagni indecorosi, facciate abbandonate all'incedere del tempo. In molti casi, edifici pericolanti. A ciò si affianca però la contraddizione delle lavagne intelligenti e del registro elettronico. In questi istituti pubblici i nostri bambini e i nostri giovani passano più di dieci anni della loro vita, forse il periodo più importante della loro crescita.

Sono impietosi i dati sull'alfabetizzazione della popolazione, dentro e fuori dal carcere<sup>10</sup>. V'è poi un problema culturale che riguarda tutta la popolazione italiana. Si

---

<sup>9</sup> Cfr. la lettera aperta sottoscritta da varie redazioni penitenziarie e inviata al D.A.P., il cui testo è reperibile all'URL <https://www.liberainformazione.org/2025/04/07/lettera-aperta-del-coordinamento-dei-giornali-e-delle-altre-realta-dellinformazione-e-della-comunicazione-sulle-pene-e-sul-carcere/>. Cfr. sul punto le riflessioni recentemente sviluppate dal Professor Giovanni Maria Flick e pubblicate in *Ristretti Orizzonti*, 02-04-2025, reperibile all'URL <https://ristretti.org/linformazione-dal-e-sul-carcere-una-finestra-per-guardare-da-fuori-la-realta-del-carcere-e-per-guardare-da-dentro-la-realta-esterna-2>.

<sup>10</sup> Cfr., per la società libera, il contenuto dell'indagine PIACC condotta dall'Ocse sulle competenze degli adulti, reperibile al seguente URL <https://www.inapp.gov.it/sala->

percepisce la difficoltà collettiva di considerare il valore educativo del patrimonio storico e artistico della nazione<sup>11</sup> e della memoria delle guerre del Novecento. Il «presentismo» non coinvolge solo i giovani. È un male globale che trae linfa dal consumismo della società digitalizzata orientata da gruppi di potere privati capaci di scalzare – o meglio, di rendere inconsistenti – limiti ed equilibri che dovrebbero garantire gli Stati con le loro legislazioni<sup>12</sup>.

La costituzionalizzazione dello sviluppo sostenibile<sup>13</sup> – avvenuta con la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione nel 2022 – impone alla Repubblica di intervenire su queste criticità nell'«interesse delle future generazioni». Gli stessi problemi affliggono l'edilizia carceraria.

## **2.2. Istruzione e cultura in carcere.**

La valorizzazione dell'istruzione e della cultura intesa come arricchimento degli strumenti di comprensione del mondo esterno e che consentono alla persona di identificarsi e collocarsi storicamente<sup>14</sup> è una sfida importante per l'ordinamento democratico e costituzionale. Essa necessita di essere presa in carico, per consentire lo sviluppo della personalità e il progresso «spirituale» (inteso come progresso culturale, ideale, valoriale) di tutti. Tutti: cittadini liberi, migranti e detenuti.

Attraverso gli artt. 9, 33 e 34 Cost. l'istruzione ha assunto rilievo quale «*diritto sociale*»<sup>15</sup> e strumento di accrescimento culturale della persona<sup>16</sup>. Da un'interpretazione estensiva e unitaria deriva che la Repubblica tutela non solo le alte manifestazioni dell'intelletto, ma anche qualsiasi attività che consenta lo sviluppo pieno della personalità umana. Con riferimento alla realtà carceraria, le

---

[stampa/671613](https://www.rapportoantigone.it/ventunesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/istruzione/); per la popolazione detenuta, cfr. gli ultimi dati contenuti nel XXI Rapporto di Antigone, sopra citato, nella sezione «Istruzione», reperibili all'URL <https://www.rapportoantigone.it/ventunesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/istruzione/>.

<sup>11</sup> Cfr. sul punto G.M. FLICK, *Un patto per il futuro. Dalla sopravvivenza alla convivenza*, Milano, 2024, p. 88 e ss.

<sup>12</sup> Cfr. G.M. FLICK, *ult. op. cit.*, pp. 7, 33-52, 83, 91.

<sup>13</sup> Cfr. G.M. FLICK, *ult. op. cit.*, pp. 103 ss. e 119 ss.

<sup>14</sup> Cfr. sul punto la definizione di E.B. TYLOR, *Primitive Culture*, Londra, 1871: «La cultura è quell'insieme complesso che include le conoscenze, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine che l'uomo acquisisce come membro della società».

<sup>15</sup> Cfr. *ex plurimis* A. PACE, *Il diritto all'istruzione nel tempo di crisi*, in *DeS*, 1, 2013, pp. 38 e ss.

<sup>16</sup> Sul valore dell'art. 9, anche alla luce della sua recente riforma cfr. G.M. FLICK, *Cultura, transizione ecologica e sviluppo sostenibile oggi e domani negli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *www.questionegiustizia.it*, dic. 2023.

disposizioni costituzionali in tema di istruzione e diritto allo studio devono essere interpretate alla luce dell'art. 27 co. 3° Cost.<sup>17</sup>.

L'art. 15 l. n. 354-1975 (ordinamento penitenziario) nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2018 individuava l'istruzione quale elemento del trattamento: quest'ultimo doveva essere svolto «avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la propria famiglia». L'avverbio «principalmente» segnalava l'intenzione del legislatore di preservare il carattere dell'istruzione come «mezzo irrinunciabile», ma non più obbligatorio, per il «percorso di riabilitazione del condannato»<sup>18</sup>.

L'art. 19 invece specificava che negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale «è curata» mediante l'organizzazione dei corsi; che «particolare cura» è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni; che «possono essere» istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari; che «è agevolato» il compimento degli studi universitari; che «è favorita» la frequenza dei corsi a distanza; che «è favorito» l'accesso alle biblioteche.

Nonostante gli importanti spunti provenienti dal Tavolo IX degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale<sup>19</sup>, la l. n. 103-2017 si limitava a indicare fra i criteri di delega riguardanti «l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età» (art. 1, co. 85, lett. p, l. n. 103-2017) quello del «rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni» (art. 1, co. 85, lett. p n. 7 l. n. 103-2017).

Con il d. lgs. n. 123-2018 veniva modificato il primo comma dell'art. 15 o.p., che ora recita: «il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia».

La disposizione menziona ora in apertura l'istruzione e la formazione professionale quali presupposti necessari per lo sviluppo di progetti culturali o di inserimento lavorativo. L'alfabetizzazione e l'istruzione sono importantissimi per favorire il riscatto e la integrazione soprattutto dei detenuti stranieri.

---

<sup>17</sup> Cfr. in questo senso C. TOMBA, *Il sistema scolastico penitenziario: studenti adulti, minori e stranieri*, in RUOTOLO-TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Napoli, 2019, pp. 61-62.

<sup>18</sup> Cfr. C. TOMBA, *Il diritto all'istruzione e alla cultura*, in RUOTOLO-TALINI (a cura di), *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Napoli, 2017, pp. 110-111.

<sup>19</sup> Il testo della relazione è reperibile al seguente URL: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_19\\_1\\_9.wp?previousPage=mg\\_2\\_19\\_1](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_9.wp?previousPage=mg_2_19_1).

Con il d.lgs. sopra citato venivano anche modificati il terzo, il quarto e il sesto comma dell'art. 19, per garantire parità di accesso alle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale; maggiore integrazione dei detenuti stranieri; l'agevolazione della frequenza dei corsi universitari anche tramite protocolli e convenzioni e la partecipazione dei detenuti ai tirocini.

Ad oggi si registra per un verso l'aumento dei detenuti anche stranieri iscritti all'Università; per un altro verso il calo della percentuale di promossi nei corsi scolastici a cui si affianca la diminuzione di quest'ultimi. Non è facile inoltre mettere in relazione le esigenze degli istituti scolastici con quelle del carcere<sup>20</sup>.

### **2.3. Lavoro in carcere.**

La necessità di considerare unitariamente il rispetto dei diritti fondamentali fra persone libere e quelle ristrette riguarda anche il tema del lavoro.

Esso costituisce valore essenziale e fondativo della Repubblica democratica. L'affermazione contenuta all'art. 1, co. 1° Costituzione non è retorica. È frutto del ripudio dei privilegi e delle eredità nobiliari del passato; della necessità di riconoscere il diritto e il dovere di ogni cittadino di essere «quello che ciascuno può» (espressione utilizzata nel corso dei dibattiti in seno all'Assemblea Costituente)<sup>21</sup> secondo le proprie capacità, il proprio talento e il proprio libero «sforzo». Nel prevedere che «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» la Costituzione affida ai pubblici poteri il compito di preservare il carattere costitutivo della nostra organizzazione democratica<sup>22</sup>.

La Repubblica deve rimuovere «gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, co. 2° Cost.); garantire i diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.); assicurare la «pari dignità sociale» di tutti, al di là della propria situazione di fatto, ossia «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e

---

<sup>20</sup> Questo il quadro fotografato dall'ultimo Rapporto Antigone, sopra citato (cfr. URL <https://www.rapportoantigone.it/ventunesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/istruzione/>).

<sup>21</sup> Cfr. l'intervento di Fanfani nella seduta del 22 marzo 1947. Il testo è disponibile al seguente URL <https://www.nascitacostituzione.it/01principi/001/index.htm?art001-027.htm&2>.

<sup>22</sup> Cfr. nel senso di questo paragrafo G. BALLADORE PALLIERI, *La nuova Costituzione italiana*, Milano, 1948, p. 20; C. ESPOSITO, *La Costituzione italiana*, Padova, 1954, p. 12; C. MORTATI, *Art. 1*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, p. 14; R. SCOGNAMIGLIO, *Lavoro: 1) Disciplina costituzionale*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1989, p. 2; M. OLIVETTI, *Art. 1*, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, p. 3.

sociali». Il lavoro è strumento essenziale per lo sviluppo della personalità umana e per assicurare pari dignità sociale<sup>23</sup>.

Il diritto al lavoro trova esplicita menzione nell'art. 4 Cost. Non basta un riconoscimento formale, perché devono essere promosse «le condizioni» che rendano quel diritto «effettivo». Il dettato costituzionale è chiaro: solo rendendo possibile in concreto l'esercizio del diritto al lavoro i cittadini potranno prendere parte all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese<sup>24</sup>.

Il diritto al lavoro si articola nel diritto ad una retribuzione proporzionata che consenta una vita libera e dignitosa, al riposo e alle ferie (art. 36 Cost.); nel diritto alla pari dignità tra donne e uomini in riferimento al lavoro e nell'attenzione e nella tutela per il lavoro minorile (art. 37 Cost.); nel diritto all'assistenza, al mantenimento e alla previdenza sociale (art. 38 Cost.); nel diritto all'attività sindacale e allo sciopero (artt. 39 e 40 Cost.).

Il rispetto dei diritti dei lavoratori non è uniforme sul territorio nazionale. Nei settori dell'agricoltura, della grande distribuzione organizzata, dell'alta moda, del *food delivery* e dei cantieri edili si riscontrano spesso allarmanti fenomeni di sfruttamento del lavoro: paghe basse, orari di lavoro insostenibili, scarsa sicurezza dei luoghi di lavoro e mancanza di tutele per i lavoratori. Di ciò se ne sono accorte le Procure, che stanno intervenendo per contrastare giudiziariamente il fenomeno – odioso – dello sfruttamento del lavoro che in taluni casi si trasforma in vera e propria schiavitù, soprattutto nei confronti dei lavoratori stranieri<sup>25</sup>.

La Costituzione indica quale unica finalità delle «pene» quella rieducativa. Prescrive che le stesse non possano «consistere in trattamenti contrari al senso di umanità» (art. 27, co. 3° Costituzione). L'affermazione del principio personalistico contenuta nei primi tre articoli della Carta vale per «tutti», perché il rispetto della dignità e della personalità non può venir meno per via di una particolare «condizione personale» dell'individuo, come può essere quella di «detenuto» o «ristretto»<sup>26</sup>.

Detenuti e detenute debbono poter esercitare i diritti riconosciuti alle persone libere, seppur con alcune differenze che derivano fisiologicamente dalla privazione della

---

<sup>23</sup> Cfr. D. CHINNI, *Lavorare come se liberi. Profili costituzionali del lavoro nell'esecuzione penale*, in M. RUOTOLO – S. TALINI (a cura di), *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Napoli, 2017, p. 58; ID., *Il diritto al lavoro nell'esecuzione penale. Principi costituzionali e sviluppi legislativi*, in M. RUOTOLO – S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Vol. I, Napoli, 2019, p. 13 ss.

<sup>24</sup> Cfr. D. CHINNI, *Lavorare come se liberi. Profili costituzionali del lavoro nell'esecuzione penale*, cit., p. 59.

<sup>25</sup> Cfr. sul punto G.M. FLICK – D.F. PUJIA, *Contrasto al "fenomeno" dello sfruttamento del lavoro e principio di legalità: binomio impossibile?*, in *Cass. pen.*, 5, 2025, p. 1428 ss.

<sup>26</sup> Cfr. *ex plurimis* G. SILVESTRI, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, in *Rivista AIC*, 2, 2014; M. RUOTOLO, *Introduzione*, in M. RUOTOLO – S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Vol. I, Napoli, 2019, pp. 1 ss.; G.M. FLICK, *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale fra speranza e delusione*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 1, 2018.

loro libertà personale. Il principio lavoristico «fonda» la società libera organizzata democraticamente; ma anche la società ristretta all'interno dei luoghi di pena. Il lavoro costituisce un mezzo importantissimo per dare «senso» al tempo durante la detenzione rendendola umana; per consentire al condannato di acquisire nuove conoscenze professionali o affinare le proprie capacità; per individualizzare il percorso di trattamento; per offrire una concreta prospettiva di riscatto<sup>27</sup>.

Persa la connotazione afflittiva – tipica del periodo storico precedente alla cesura costituzionale – il lavoro oggi è richiamato fra gli elementi “principali” del trattamento penitenziario (art. 15, co. 1° l. n. 354-1975). Sussiste il dovere dell'amministrazione di “assicurarlo” (art. 15, co. 2° o.p.) – insieme alla formazione professionale – negli istituti penitenziari e nelle R.E.M.S. (art. 20, co. 1° o.p.). Le modalità di svolgimento del lavoro devono “riflettere” quanto avviene nella società libera (art. 20, co. 3° o.p.).

Il lavoro delle persone detenute deve essere remunerato: a causa delle limitazioni imposte e della scarsità delle risorse è previsto che la sola remunerazione per chi lavori alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria – non quindi in generale per chi lavori pur essendo detenuto – sia stabilita nella misura dei due terzi del trattamento economico previsto dai CCNL (art. 22 o.p.). Sono previsti prelievi “forzosi” sulla remunerazione connessa al lavoro penitenziario dei soli condannati, necessari per assicurare le somme dovute per il risarcimento del danno, il rimborso delle spese del procedimento e il rimborso delle spese di mantenimento in carcere. È fatta salva una quota dei tre quinti della remunerazione, che non è pignorabile o sequestrabile (art. 24 o.p.). Quest'ultima quota “riservata” confluisce – insieme al denaro posseduto prima della carcerazione, al denaro ricavato dalla vendita di oggetti propri, a quello inviato da parenti o conoscenti o ricevuto per premi e sussidi – nel c.d. “*peculio*” conservato in deposito dalla direzione dell'istituto (art. 25 o.p.)<sup>28</sup>.

Le persone detenute e internate possono chiedere di essere ammesse al lavoro di pubblica utilità – svolto a titolo di volontariato e gratuitamente – in favore di enti pubblici o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni. I progetti di utilità non debbono pregiudicare “*le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati*”. Sono previste alcune limitazioni per condannati e imputati per particolari categorie di delitti (art. 20-ter o.p.).

È prevista anche la possibilità per detenuti e internati di essere assegnati al lavoro all'esterno, previa autorizzazione dell'autorità competente (nel caso dei condannati, il provvedimento di ammissione è esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza). Il lavoro all'esterno può essere svolto per imprese private, ma sotto il

---

<sup>27</sup> Cfr. D. CHINNI, *Lavorare come se liberi. Profili costituzionali del lavoro nell'esecuzione penale*, cit., pp. 60-62.

<sup>28</sup> Cfr. D. CHINNI, *Lavorare come se liberi. Profili costituzionali del lavoro nell'esecuzione penale*, cit., pp. 74-76; A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, II ed., Pisa, 2020, pp. 161-164.

controllo della direzione dell'istituto operato con il personale dello stesso o il servizio sociale (art. 21 o.p.).

La Corte costituzionale ha chiarito che la riduzione della remunerazione del lavoro penitenziario ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro riguarda esclusivamente il lavoro per l'amministrazione penitenziaria. La diversità sarebbe giustificata secondo la Corte dalla disorganicità, disomogeneità e variabilità della mano d'opera impiegata e dal fatto che l'amministrazione non persegue utili e guadagni (Corte cost. sent. 1087-1988).

In riferimento alle ferie la stessa Corte – prima della riforma integrale dell'art. 20 o.p. avvenuta nel 2018 – ha riconosciuto il diritto al riposo annuale pur essendo consapevole delle peculiarità del rapporto di lavoro dei detenuti (Corte cost. sent. n. 158-2001).

Il percorso di "assimilazione" del lavoro delle persone detenute a quello delle persone libere è stato portato avanti attraverso il riconoscimento di medesime garanzie giurisdizionali. La Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la competenza del magistrato di sorveglianza sui reclami proposti in materia di osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali. La Corte ha ravvisato l'irragionevolezza della compressione delle garanzie difensive dei lavoratori/detenuti, fino a quel momento costretti a ricorrere ad una procedura camerale che non consentiva l'intervento del terzo datore di lavoro e un reale contraddittorio con l'amministrazione penitenziaria (Corte cost. sent. n. 341-2006).

Nel corso del tempo la giurisprudenza di merito e di legittimità si è allineata alle pronunce della Corte costituzionale nel tentativo di rendere effettiva la parità di trattamento – salvo alcune eccezioni – fra lavoro intramurario e lavoro libero. La Corte di cassazione, ad esempio, ha recentemente affermato il diritto all'indennità NASPI di una persona detenuta per l'attività lavorativa intramuraria prestata alle dipendenze del ministero della Giustizia (Cass. Lav. sent. n. 396/2024, 05-01-2024). Secondo la giurisprudenza la causa del rapporto di lavoro non cambia in riferimento al lavoro intramurario, perché mantiene la stessa funzione economico-sociale che si sostanzia nello scambio fra prestazione lavorativa e compenso.

Dalla giurisprudenza emerge la "realtà" del lavoro penitenziario. Quello intramurario si riduce ad attività materiali per l'istituto; alla cura della persona; alla distribuzione dei pasti e alla lavanderia; alle attività di manutenzione. Sono attività che non richiedono formazione e non professionalizzano, ossia non consentono alle persone detenute di acquisire conoscenze e competenze spendibili per un riscatto sociale all'esterno.

È importante sviluppare iniziative che rendano effettivamente possibile per le persone detenute svolgere prestazioni lavorative che contribuiscano allo sviluppo della loro personalità, al miglioramento delle loro capacità, all'arricchimento delle conoscenze e delle competenze professionali.

Ciò è possibile attraverso progetti di inserimento lavorativo che mirino alla qualità e alla diversificazione dell'offerta, così da offrire un ventaglio di soluzioni individualizzate più rispondente alla diversità delle storie e delle vite delle persone recluse, nel rispetto primario della loro dignità<sup>29</sup>.

### 3. Identità, diversità e vivibilità.

La costituzionalizzazione del principio fondamentale dello sviluppo sostenibile impone maggiore responsabilizzazione del decisore pubblico e dei singoli cittadini nel rapporto con le collettività; i territori di riferimento; gli interessi delle future generazioni. La riforma degli artt. 9 e 41 Cost. può contribuire alla rimodulazione degli interessi meritevoli di tutela penale ma può anche legittimare interpretazioni estensive della responsabilità penale e applicazioni innovative di fattispecie penali già esistenti nel codice penale<sup>30</sup>.

Secondo parte della dottrina la biodiversità ricomprende anche quella *"della specie umana con la pluralità delle culture"*<sup>31</sup>. Nella Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro del 1992 quest'ultima si fa riferimento all'art. 2 alla *"diversità entro la specie"*.

La diversità *"entro la specie"* umana trova già massima tutela costituzionale con il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili (art. 2 Cost.) e la valorizzazione della pari dignità sociale e dell'eguaglianza davanti alla legge di *"tutti i cittadini"* (art. 3, co. 1° Cost.) senza discriminazioni: il rifiuto di quest'ultime si pone (o si dovrebbe porre) a fondamento dell'ordinamento democratico e pluralista e di qualsivoglia iniziativa di politica legislativa. La diversità non può essere oscurata o conculcata *"in quanto tale"*. Ciò vale per le persone libere e per le persone private della libertà personale.

Nella dottrina formatasi sulla precedente formulazione dell'art. 9 la tutela della diversità e della pluralità trovava riscontro nel rapporto fra Stato e cultura deducibile dalla norma costituzionale: il primo non promuove *"una"* delle tante culture, ma *"la"* cultura frutto del *"libero sviluppo della personalità dell'uomo, [della] sua libertà di scelta dei propri processi formativi, [della] libera formazione del suo sistema di valori, di talché il significato costituzionale di cultura finisce per coincidere con l'interesse*

---

<sup>29</sup> Dal sito del Ministero della Giustizia si apprende che il 16 giugno 2025, in occasione del secondo incontro promosso dal CNEL nell'ambito del progetto *"Recidiva Zero"* «sarà anche siglato un protocollo d'intesa tra il Cnel e le organizzazioni rappresentanti delle categorie produttive, per l'adesione al Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale. La partnership punta a combattere la recidiva attraverso percorsi di formazione e lavoro, rendendo strutturali le iniziative di reinserimento» (cfr. URL <https://www.gnewsonline.it/carceri-recidiva-zero-domani-il-secondo-atto/>).

<sup>30</sup> Cfr. in questo senso Cfr. G.M. FLICK, *Il Giudice e l'impresa. Economia e diritto: un rapporto difficile*, Sole24Ore, 2025, pp. 155-156.

<sup>31</sup> Cfr. *ex plurimis* G.M. FLICK, *Cultura, transizione ecologica e sviluppo sostenibile oggi e domani negli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., p. 2.

*processo di formazione intellettuale della persona umana*<sup>32</sup>. Ciò in quanto lo sviluppo "dipende dal grado di realizzazione del benessere e della qualità della vita degli uomini" e può dirsi sostenibile "quando garantisce il pieno e libero sviluppo della persona umana"<sup>33</sup>.

Lo sviluppo della cultura e la tutela della diversità consentono di preservare l'identità personale<sup>34</sup>, intesa in senso ampio come il diritto di ogni persona di vedere tutelata la propria "storia", ossia ciò che la rende identificata in modo preciso nel contesto sociale e la rappresenta fedelmente. Gli aspetti di carattere morale ed intellettuale della soggettività devono trovare protezione perché contribuiscono allo sviluppo della persona umana (art. 3, co. 2° Cost.). La proiezione sociale dell'individuo è fondamentale, perché è con le relazioni e il dialogo con gli altri che si costruisce la personalità e si colloca l'individuo nel tempo e nello spazio. Non vedere travisata la propria figura significa vedersi riconosciuto il proprio modo di essere; le proprie convinzioni; la propria diversità.

La diversità viene annichilita in quelle formazioni sociali ove la personalità non si può svolgere, come avviene all'interno delle mura carcerarie. Lo sviluppo che sacrifica i diritti di una parte minoritaria della collettività non può definirsi "sostenibile" e rispettoso degli artt. 2, 3 e 9 Costituzione: il modo in cui vengono eseguite le pene detentive nel nostro paese porta a dubitare della legittimità costituzionale di una forma di *punizione* che ostacola il mantenimento delle relazioni e il progresso culturale<sup>35</sup>, anche alla luce dell'importanza del collegamento fra sviluppo della cultura e biodiversità "umana" promosso dalla recente riforma dell'art. 9.

Sono molte le iniziative culturali che si realizzano nei luoghi di pena in Italia, ma troppo spesso "finalizzate a qualcosa" o agganciate al profilo rieducativo. È necessario promuovere lo "sviluppo della cultura" in carcere e l'accesso al patrimonio storico e artistico della nazione attraverso i nuovi mezzi messi a disposizione dall'evoluzione tecnologica, come l'intelligenza artificiale, affinché il percorso di riscatto sociale orientato al ritorno in società muova dalla conoscenza della realtà circostante che consenta alla persona detenuta di "collocarsi" ed essere "presente a

---

<sup>32</sup> Cfr. M. CECCHETTI, *Art. 9*, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Milano, 2006, p. 223, che cita M. AINIS, «*Che cosa*» *promuovere: il concetto di cultura*, in M. AINIS, *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Padova, 1991, pp. 33-107.

<sup>33</sup> Cfr. P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente, sviluppo*, in AA. VV., *Liber amicorum di Piero Alberto Capotosti*, Tomo I, Bari, 2016, pp. 530-531.

<sup>34</sup> Sul diritto all'identità personale, cfr. *ex plurimis* G. ALPA – M. BESSONE – V. CARBONE, *Atipicità dell'illecito. II – diritti della personalità e danno morale*, III ed., Milano, 1993; G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Cont. e impr.*, 3, 2017, p. 273 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. Civ.*, IX, Torino, 1993, p. 225 ss.:

<sup>35</sup> Si pensi alla "infantilizzazione" e alla degradazione umana insita nel linguaggio carcerario, come nel caso della c.d. "domandina": cfr. L. MANCONI, *Carcere tra "domandina e bisogno di comunicazione, intervento al Convegno "La scrittura in carcere. Esperienze a confronto"*, Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, 2007.

sé stessa<sup>36</sup>.

La sostenibilità e la tollerabilità futura di forme di punizione detentive – una volta operata una razionale selezione di chi meriti di essere recluso, al di là della logica del “*deve pagare*” o del “*deve marcire in galera*” – passano attraverso il “contatto” con il patrimonio culturale che contribuisce alla definizione della identità personale.

La conoscenza del (e l’accesso al) patrimonio culturale, storico, paesaggistico, artistico e ambientale costituisce un diritto anche delle persone ristrette. La recente riforma dell’art. 9 promuove un nuovo equilibrio e una nuova attenzione al rapporto fra cultura, storia e ambiente: l’affermazione del principio fondamentale dello sviluppo sostenibile può condurre a una nuova “emersione”<sup>37</sup> – o meglio ad una “riconfigurazione” – dei diritti e delle facoltà dei detenuti nel rapporto fra umanità della pena detentiva e tutela dello svolgimento della personalità.

#### 4. Prospettive evolutive.

Esiste un problema endemico di radicale frizione fra lo statuto costituzionale penale (artt. 2, 3, 13, 25, 27 Cost.) e la politica criminale, nonostante gli appelli della dottrina e i richiami della Corte costituzionale. Quest’ultima tenta faticosamente di introdurre “*valvole di sicurezza*” per rispondere alla necessità “*costituzionale*” di preservare la proporzionalità della pena che costituisce la premessa per l’individualizzazione della stessa<sup>38</sup>.

La crisi del carcere e del diritto penale devono essere confrontate con il nuovo equilibrio proposto dalla riforma costituzionale del 2022 e dal rilievo delle diversità e dell’interesse delle future generazioni. Il patto intergenerazionale impone alla Repubblica di intervenire per assicurare un ambiente vivibile per le future generazioni, ma non solo dal punto di vista della salubrità, della bellezza e della fruibilità delle risorse ambientali.

La logica promozionale richiede un nuovo e più intenso impegno volto a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono di fatto ai giovani di proseguire nel proprio percorso di fioritura culturale e di sviluppare la propria persona nel rispetto dei valori accolti dalla Carta costituzionale.

Occorre un ragionamento più ampio sugli interessi meritevoli di tutela penale e sulle modalità dell’intervento sanzionatorio. La riforma degli artt. 9 e 41 Cost. rilancia il progetto solidaristico degli artt. 2 e 3 e rifiuta la repressione insensata. L’impatto di un contesto invivibile – dal punto di vista ambientale, sociale e culturale – sulla libertà

---

<sup>36</sup> Cfr. sul punto le interessanti riflessioni presenti in G. CANESCHI, *Intelligenza artificiale e sistema penitenziario*, in Riv. it. dir. pen. proc., 1, 2024, p. 251 ss.; cfr. anche S. SANTINI, *Tecnologie nelle carceri: un ponte per il reinserimento sociale e lavorativo*, in *Agenda Digitale*, 16-01-2025.

<sup>37</sup> Sui diritti “*emersi*” delle persone ristrette cfr. fondamentalmente S. TALINI, *Corpo ristretto: il processo giurisprudenziale di emersione dei diritti nell’esecuzione penale*, 2015, <https://arcadia.sba.uniroma3.it/handle/2307/5017>.

<sup>38</sup> Cfr. Corte cost. sent. n. 91-2024; Corte cost. sent. n. 86-2024; Corte cost. sent. n. 244-2022.

di scelta e sulle cause dei fenomeni criminali dovrebbe trovare nuova attenzione proprio alla luce della ridefinizione degli equilibri costituzionali in corso.

Il processo penale e l'applicazione di misure restrittive possono oggi apparire ingiusti non solo in relazione al percorso di individualizzazione *ex post*; ma anche in relazione alla criminalizzazione originaria *ex ante*, ove non si tenga conto dell'abbandono istituzionale sofferto da intere categorie di persone e di "minoranze".

Il nuovo equilibrio fra gli artt. 2, 3, 9, 13, 25 e 27 Cost. richiede di riflettere sulla giustificabilità del diritto penale odierno, sempre più orientato – quantomeno di fatto e nelle intenzioni della politica criminale – verso la "*difesa sociale*" e non verso la tutela di beni giuridici di rilevante importanza per la convivenza civile di una collettività in un ordinamento democratico, pluralista e costituzionale.

Ci si chiede se il principio fondamentale dello sviluppo sostenibile potrà condurre alla trasformazione di un sistema sanzionatorio che attualmente rimane indifferente rispetto al fallimento delle politiche sociali attive e alla latitanza dello Stato e dei suoi servizi in gran parte del territorio periferico italiano.

*amici*"<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Cfr. P. NERUDA, *Un perro ha muerto*.